

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Applicativo:      | GISPAGHE      |
| Versione:         | 23.00.1c00    |
| Tipo Versione     | Aggiornamento |
| Data di rilascio: | 26.01.2023    |

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.

Da [GIS Start Web](#): cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

Dal sito [Ranocchi](#): accedere all'area riservata del sito

<http://www.ranocchi.it> ed effettuare il download del file di Aggiornamento 23.00.1c00 (Aggiornamenti software\2023\GIS PAGHE - Gis Paghe 23.00.1c00 Aggiornamento 23.00.1c00)



## COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| GIS PAGHE            | 23.00.0c01 |
| GIS PARCELLAZIONE    |            |
| GIS ANTIRICICLAGGIO  |            |
| GIS CONTABILITA'     |            |
| GIS 770              |            |
| GIS BASE APPLICATIVI | 23.00.0c00 |

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da [Gis Start Web](#):

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento 
2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 

Dal sito [Ranocchi](#):

1. Effettuare il download del file **GISPAGHE\_Agg\_2301c0\_fsetup0** dall'area riservata del sito [ranocchi.it](#)
2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
4. Selezionare il nome del **server o locale**
5. Selezionare la **sigla** da aggiornare
6. Selezionare il tasto **installa** per procedere con l'aggiornamento

## AVVERTENZE

La presente release contiene:

- Circolare INPS n. 7 del 24.01.2023: Esonero 3 %

Con la versione 23.00.0c00 del 18.01.2023 il programma GisPaghe è già stato predisposto al calcolo dell'esonero 2%-3%, trattato dalla circolare INPS suddetta.

Pertanto i cedolini di gennaio 2023 elaborati dopo la versione di inizio anno hanno già calcolato l'esonero 2-3%, in base ai diversi limiti imponibili, ed il programma ha già predisposto i codici a conguaglio. Il programma era stato aggiornato poiché l'Istituto ci aveva fornito la bozza della circolare, tramite il canale AssoSW

**Gli utenti non devono quindi richiamare i cedolini di gennaio, poiché già corretti.**

Con questa versione, nel relativo paragrafo è stata trattata la circolare 7 pubblicata il 24.01.23 con i dovuti riferimenti al programma GisPaghe.

## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE .....   | 3  |
| <i>Inps</i> .....   | 3  |
| • <i>Coop. Agricole iscr. Reg. – Settore contributivo 50200</i> .....   | 3  |
| <i>Casse edili</i> .....  | 3  |
| <i>Enti</i> .....   | 3  |
| • <i>Fasi – Cod. da 6001 a 6004</i> .....   | 3  |
| • <i>Apprendisti OTI e L. 56/87 Ex-Scau – Cod. 7038 – 7045 – 7055 – 7056 – 7057 – 8060 – 8070 – 8071 – 8072 – 8180 – 8190 – 8191 – 8192 – 8490 – 8500 – 8501 – 8502</i> ..... | 3  |
| • <i>Fontur Fondo integr. Trasporto a fune – Cod. 8642</i> .....  | 3  |
| <i>Fondi</i> .....  | 3  |
| <i>Inail</i> .....  | 3  |
| TABELLE FISCALI .....   | 4  |
| <i>Addizionali</i> .....  | 4  |
| RINNOVI CONTRATTUALI .....  | 5  |
| <i>900083 – Autorimesse e noleggio automezzi</i> .....  | 5  |
| <i>900130 – Servizi assistenziali ANASTE Confsal</i> .....  | 5  |
| <i>900324 – Acconciatura ed estetica Conflavoro PMI</i> .....   | 5  |
| ADEGUAMENTI DATI CONTRATTUALI .....   | 6  |
| <i>900070 – Grafica ed editoriale comunicazione PMI</i> .....   | 6  |
| <i>900233 – Trasporto aereo</i> .....   | 6  |
| VOCI E CAUSALI .....  | 6  |
| <i>Voci</i> .....   | 6  |
| <i>830 - FRINGE BENEFIT AUTOVETTURA</i> .....   | 6  |
| <i>1655 - PRESTAZIONI IN NATURA</i> .....   | 6  |
| REVISIONE PROGRAMMI.....  | 7  |
| <i>Circolare INPS n. 7 del 24.01.2023: Esonero 3 %</i> .....  | 7  |
| IMPLEMENTAZIONI .....   | 15 |
| <i>Generazione file EBAV (FLEBAV – TK GIS22711)</i> .....   | 15 |
| <i>Gestione voci di calcolo (GVOCI – TK GIS22715)</i> .....   | 15 |
| <i>Stampa dati modello ISA (STISA – TK GIS22727)</i> .....  | 16 |

---

**TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE**

---

**Inps**

- Coop. Agricole iscr. Reg. – Settore contributivo 50200

Eliminata voce contributiva CIGS e inserita voce CIG pari a 1,50% nella tabella contributiva 525 Imp. L. 56/87.

**Casse edili**

Nessun aggiornamento.

**Enti**

- Fasi – Cod. da 6001 a 6004

Aggiornati contributi dal 01/2023 in base a quanto previsto nella lettera pubblicata nel sito Fasi e inviata alle aziende iscritte in cui sono indicati, in anteprima rispetto alla consueta pubblicazione della circolare riepilogativa, gli importi dovuti per l'anno 2023.

- Apprendisti OTI e L. 56/87 Ex-Scau – Cod. 7038 – 7045 – 7055 – 7056 – 7057 – 8060 – 8070 – 8071 – 8072 – 8180 – 8190 – 8191 – 8192 – 8490 – 8500 – 8501 – 8502

Aggiornate tabelle contributive apprendisti OTI e L.56/87 Ex-Scau con l'inserimento della nuova voce contributiva CISOA 1,5%, come previsto dalla circolare Inps n.1 del 04/01/2023.

- Fontur Fondo integr. Trasporto a fune – Cod. 8642

Creata nuova tabella contributiva per il settore trasporto a fune.

**Fondi**

Nessun aggiornamento.

**Inail**

Nessun aggiornamento.

---

**TABELLE FISCALI**

---

**Addizionali**

- Variazioni aliquote **addizionali comunali** al 25/01/2023
- **Regione Molise**, l'aliquota dell'**addizionale regionale all'IRPEF**, dal periodo d'imposta 2023 è stato aggiornato con la presente release (Fonte: Sito internet del Ministero delle Finanze).
- **Trento**, l'aliquota dell'**addizionale regionale all'IRPEF**, dal periodo d'imposta 2023 è stato aggiornato con la presente release (Fonte: dall'articolo 1 della Legge Provinciale n. 20 del 29 dicembre 2022).

---

**RINNOVI CONTRATTUALI**

---

**900083 – Autorimesse e noleggio automezzi**

Ipotesi di accordo 15/12/2022. Rinnovo contrattuale.

**900130 – Servizi assistenziali ANASTE Confsal**

Sott 2 – Accordo 27/12/2022. Rinnovo contrattuale.

**900324 – Acconciatura ed estetica Conflavoro PMI**

Creato nuovo contratto. Trattandosi di un nuovo codice contratto per poterlo visualizzare tra i contratti standard è necessario eseguire il comando IMPTAB – Importazione tabelle e voci paga – Contratti, bottone inserimento contratti, digitare invio sul codice 900324 sott. 1, confermare e infine rispondere affermativamente alla richiesta di eseguire il controllo.

## ADEGUAMENTI DATI CONTRATTUALI

### 900070 – Grafica ed editoriale comunicazione PMI

Modificato coefficiente annuale di maturazione del rateo di ferie, inserendo 173,15 per tutte le qualifiche.

### 900233 – Trasporto aereo

Sott. 1/2 – Per i gruppi apprendistato 1 e 2 corretta la percentuale di retribuzione per il primo periodo, indicando 75% in luogo di 70. Creati nuovi gruppi apprendistato 4 e 5 per durate apprendistato rispettivamente di 18 e 24 mesi.

Sott. 3 – Creati nuovi gruppi apprendistato 4 – 5 – 6.

## VOCI E CAUSALI

### Voci

#### 830 - FRINGE BENEFIT AUTOVETTURA

#### 1655 - PRESTAZIONI IN NATURA

Per le due voci suddette e per tutte quelle (create dall'utente) che nel Folder 3 – Codici hanno il codice "R 2" e "T 114" nel campo indicato come "Codice Calcolo", la conversione della presente release ha inserito "Fiscali" in luogo di "Tutte" nel campo "Genera su mensilità".

The screenshot shows the 'FRINGE BENEFIT AUTOVETTURA' configuration screen. The 'Codice calcolo' field is set to '114'. The 'Genera su mensilità' dropdown menu is set to 'Fiscali'. Other fields include 'Ratei', 'Figurativa a costo', 'Calcolo Costi' (set to '999'), 'Irpef', 'Calcolo T.S.', 'Assistenza fiscale', 'CU oneri', 'EMens', 'Fondi previdenza', 'Codice Ente', 'Tipo voce ente', 'Modello Dm10', 'Codice statistico', and 'Gruppo prima nota'. Checkboxes on the right include 'Escludi dal calcolo netto/lordo', 'Escludi cessione V° stipendio', 'Somma su min. INPS', 'Min. dip.', 'Ulteriore imponibile irpef', 'No reddito presunto', 'No controllo gg. maturazione tfr', 'Competenze accessorie malattia', 'Escludi trattenuta sindacale netto', 'Rateo god. no solidarietà', 'Voce di retribuzione concordata', and 'Welfare'. The 'Competenza' dropdown is set to 'A richiesta'. At the bottom, the 'Validità' section includes 'Da mese/anno', 'A mese/anno', 'Abilità Qual./Tipo sogg./Tipo ass.', 'Web studio', and 'Voce valida su WebStudio'. The 'Genera su mensilità' dropdown is highlighted with a red box, showing 'Fiscali' selected.

**Coloro i quali avessero previsto tali voci nelle "Voci programmate" anche sul mese 13 oltre che sulle mensilità fiscali, dovrà procedere ad eliminare tale collegamento e quindi, se necessario, inserire l'importo doppio nel mese fiscale 12.**

La variazione è stata dettata dal fatto che erogazioni di fringe benefit nella mensilità 13 di 12 ha generato degli errori bloccanti in UniEmens.

---

**REVISIONE PROGRAMMI**

---

**Circolare INPS n. 7 del 24.01.2023: Esonero 3 %**

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023) ha previsto all'articolo 1, comma 281, che: "In via eccezionale, **per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del **lavoratore è incrementato di un ulteriore punto percentuale**.

Più precisamente l'esonero è previsto:

- **nella misura di 2 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- **nella misura di 3 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

La misura agevolata trova applicazione **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile.

Le soglie di reddito (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano, inoltre, non solo ai fini dell'applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:

- Laddove la retribuzione imponibile **superi il limite reddituale pari a 2.692 euro** al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
- Laddove la retribuzione imponibile **superi il limite reddituale pari a 1.923 euro**, ma si collochi al di sotto della soglia di 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%.
- **Laddove la retribuzione mensile non superi il limite reddituale pari a 1.923 euro**, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un'entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

**Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità**

L'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, prevede espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione debba essere maggiorato, **per la competenza del mese di dicembre**, del rateo di tredicesima.

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare, distintamente,

- sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%),

- sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

**Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi**, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente,

- sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%),
- sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12)

*Analoghe considerazioni, con riferimento al massimale della tredicesima e dei singoli ratei, sono valide anche per gli operai e impiegati edili, per i quali l'erogazione della mensilità aggiuntiva viene corrisposta direttamente dalla Cassa Edile*

Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie reddituali, ai fini dell'applicabilità della riduzione nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata **in maniera distinta** sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un'entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.

Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto ad una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e ad una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.

### Cessazione del rapporto

Con riferimento alla durata dell'esonero, l'espresso riferimento all'applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comporta che possono essere oggetto di esonero **le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso**. Pertanto:

- nelle ipotesi in cui il lavoratore **abbia cessato** il proprio rapporto di lavoro **entro il 31 dicembre 2022** e, nel corso dell'anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione non può trovare applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore **dovesse cessare** il proprio rapporto di lavoro **entro il 31 dicembre 2023** e, nel corso dell'anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l'esonero, nell'anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.

Infine, nelle ipotesi di **continuità del rapporto di lavoro**, si chiarisce che l'esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell'anno 2024, pur se riferiti all'annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi in cui **un rapporto di lavoro**, per il quale si stia fruendo dell'esonero contributivo in oggetto, **cessi prima di dicembre 2023**, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.

Nelle suddette ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

#### Assunzione in corso d'anno

Considerazioni del tutto similari all'ipotesi della cessazione in corso d'anno vengono in rilievo nelle ipotesi di **inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno** che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l'importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

#### Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato...Etc...Etc.), **il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato**. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, **il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile**.



#### APPLICATIVO

Il **programma GisPaghe** nella predetta situazione effettua automaticamente il controllo dell'imponibile per determinare la misura corretta dell'esonero.

#### A - Operazioni societarie e di cessione di contratto

Caso di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto ad un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall'articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

#### B - Personale che transita da una posizione contributiva a un'altra

Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un'altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.

**L'esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito per la parte a ciascuno spettante, nelle singole denunce mensili**



## APPLICATIVO

Il programma **GisPaghe** nelle predette situazioni (A e B) **NON** effettua automaticamente il calcolo dell'imponibile per determinare la misura dell'esonero, pertanto sarà l'utente ad impostare l'opzione nel Folder 3-Contributi, scegliendo l'impostazione utile all'applicazione corretta dell'esonero.

RELEASE01 - Paghe2023 - v.23.00.0c00 - ANAGRAFICA DIPENDENTE

Schermo Stampe Funzioni Help

2023

Codice azienda: 30 Filiale: [redacted]  
Codice dipendente: 3001 Maticola: [redacted]

1 Anagrafica | 2 Familiari | 3 Contributi | 4 Ipef | 5 Contratto 1 | 6 Contratto 2 | 7 Ratei | 8 Differ. ratei | 9 Altre trattenute | 0 Altri dati | Enti | Orario

**Inquadramento**  
Qualifica INPS - 1: 1-Operaio  
Qualifica INPS - 2: Full time  
Part-time agevolato: [ ] Id certificaz.: [ ]  
Tipo contratto: Normale  
Tipo agevolazione: [ ]  
Altre agevolazioni: Nessuna Durata: [ ]  
Tipo lavoratore: [ ]  
DL 76/2013: [ ] No quadro A [ ] Calcola agevolazione giovani under 30 [ ]  
Esoneri contributivi: [ ]

**Posizione INAIL**  
[x] Soggetto inail [ ] Personale viaggiante  
Codice posizione: 1 91250884/39 Incidenza man: [ ]  
COMM ATR MAN PEDRENGO Tasso: 6,94  
Codice retribuzione Inail: <D a tipo agevolazione>  
Categoria per 770: Non specificato

**Malattia**  
[ ] Familiari a carico

**Assegni familiari**  
[ ] Nucleo da familiari a carico  
Persone nucleo: [ ]  
Tabella assegni: [ ]  
Cod.fiscale richiedente: [ ]  
Figli oltre al primo: [ ] Reddito familiare (Classe): [ ]  
Importo assegno: [ ]  
Versati coniuge: No [ ]

**Gestione pensionistica**  
Contributiva mensile: [ ] Gia' iscritto al 28/04/1993  
Ente di previdenza: [ ]  
Posizione Inps: [ ] POSIZIONE UNICA  
Fondo integrazione salariale: 91 Fondo di Integrazione Salariale fino 5  
Tabella INPS: [ ] 771-OP - commercio ambulante cuaf inter  
Tabella ENTI: [ ]  
Scelta in azienda: [ ]  
[ ] Sospensione contributi

Minimale contributivo  
Classe DPR 602: [ ]

**Esonero contr. 2/3%**  
Automatico  
Automatico Forza 2%  
No esonero

**Trattenuta pensione**  
Importo trattenuta: [ ]  
Sigla DM10: [ ]

**Uni-Emens**  
[ ] Escluso da Uni-Emens  
[ ] Insegnanti calendario su 6 giorni  
Mensilita' Uni-Emens: 14,000  
% Part-time verticale: [ ]

Lavoro emerso SosPensive

Tuttavia il programma, in presenza di "Datore precedente automatico" e Datore precedente creato manualmente, restituisce un messaggio con il quale comunica e controlla l'avvenuto superamento del massimale che deve inibire il calcolo dell'esonero. L'utente potrà così agire di conseguenza, con le opzioni presenti in anagrafica.

In presenza della T nello studio (TABSTU-Opzioni - Controlli CAMPO N 34) il programma crea i datori precedenti automatici.

## Distinti datori di lavoro

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell'esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

**APPLICATIVO**

In quest'ultimo caso l'utente può lasciar impostato il default GisPaghe "Automatico", in entrambi i rapporti gestiti dall'utente, ovvero in quello gestito, se rappresenta uno solo dei due.

**Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens**

Ai fini dell'accesso al beneficio in misura di **3 punti percentuali**, di cui all' articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 della legge di Bilancio 2023, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di **competenza del mese di Gennaio 2023**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

**QUOTA CORRENTE**

Per esporre l'esonero spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "**L098**", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "**N**";
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari allo 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

**Per esporre l'esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:**

**TREDICESIMA**

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "**L099**", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - **tredicesima mensilità**";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "**N**";
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;

**RATEO TREDICESIMA**

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "**L100**", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - **rateo tredicesima mensilità**";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "**N**";
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito al rateo.

|   |  |
|---|--|
|  | <p>APPLICATIVO</p> <p>Le nuove voci di calcolo previste nel programma GisPaghe per gestire l'esonero 3% sono:</p> <p><b>68 - ESONERO 3% CONTR.C/DIPE (L098)</b><br/> <b>69 - ESONERO 3% CONTR.C/DIPE 13^ (L099)</b><br/> <b>70 - ESONERO 3% CONTR.C/DIPE R13^ (L100)</b></p> <p>Qualora l'importo dell'imponibile fosse tale da prevedere l'esonero al 2%, nel programma verranno implementate le voci 65, 66 e 63 (Rif. Note di Release GisPaghe 22.05.0c00 del 19.10.2022)</p> |
|---|--|

### Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

Per quanto attiene l'applicazione dell'esonero nella sezione "ListaPosPA" dell'Uniemens, stante la proroga per l'anno 2023 dello Sgravio previsto nella misura del 2% nei casi di imponibile pensionistico mensile non superiore a € 2.692,00, a partire dal mese di gennaio 2023 si continueranno ad utilizzare i Codici Recupero già previsti per la misura suddetta di seguito indicati, per i quali è stato previsto un aggiornamento nella descrizione:

- **38** "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022 - Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- **39** "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13"
- **40** "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo Rateo 13"

Per quanto riguarda invece la nuova misura dello Sgravio previsto per le retribuzioni erogate nel 2023, nella misura del 3, in tutti casi in cui l'imponibile pensionistico mensile non superi il tetto previsto di € 1.923,00 vengono istituiti i seguenti nuovi Codici:

- **45** "Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"
- **46** "Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13"
- **47** "Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo Rateo 13"

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello Sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello Sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito uno dei codici Recupero previsti di cui ai punti precedenti";
- nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell'esonero, nel rispetto del tetto previsto dalla norma e dell'imponibile pensionistico dichiarato;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio, pari al 2% o al 3% dei contributi a carico del lavoratore a seconda dell'imponibile.

**Nel caso di lavoratori cessati/sospesi nel 2023** ai quali nell'anno vengono erogate competenze residue, le stesse devono essere attribuite al mese di cessazione o di sospensione, per cui qualora il lavoratore continui a beneficiare dell'esonero, anche considerando dette competenze, è necessario trasmettere per il periodo suddetto l'elemento **V1 Causale 5**. Il programma in automatico compila il **V1 causale 1**, con riferimento temporale il mese della cessazione, con le competenze e l'esonero calcolato nel mese di cessazione, entrambi inseriti nelle relative sezioni.

Sarà a cura dell'utente la sistemazione della causale e di tutto il quadro V1 in base alle indicazioni fornite dall'Istituto nella circolare in trattazione.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>APPLICATIVO</p> <p>Le nuove voci di calcolo previste nel programma GisPaghe per gestire l'esonero 3% sono:</p> <p><b>68 - ESONERO 3% CONTR.C/DIPE</b> (codice 45)<br/><b>69 - ESONERO 3% CONTR.C/DIPE 13^</b> (codice 46)<br/><b>70 - ESONERO 3% CONTR.C/DIPE R13^</b> (codice 47)</p> <p>Qualora l'importo dell'imponibile fosse tale da prevedere l'esonero al 2%, nel programma verranno implementate le voci 65, 66 e 63 (Rif. Note di Release GisPaghe 22.05.0c00 del 19.10.2022)</p> |
|--|---|

#### Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

Visto che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell'agricoltura viene effettuato dall'Istituto attraverso il servizio di tariffazione, per l'esposizione dei dati dell'esonero **si utilizzeranno**, con finalità di semplificazione, **le medesime modalità descritte nella circolare n. 43 del 22 marzo 2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell'elemento <TipoRetribParticolare>).**

La misura dell'esonero del 2% o del 3% sarà quindi determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

In dettaglio, se l'imponibile mensile previdenziale dichiarato è:

- **minore o uguale a 1.923 euro**, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota contributiva del **3%**;
- **maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all'importo di 2.692 euro**, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota del **2%**;
- **superiore a 2.692 euro**, non sarà ovviamente riconosciuta alcuna riduzione dell'aliquota.

Analoga modalità di liquidazione del contributo dovuto sarà effettuata per la tredicesima. Infine, con riferimento ai ratei di tredicesima, si ricorda che i massimali per il diritto all'agevolazione sono, rispettivamente 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%.



## APPLICATIVO

**N.B. Qualora l'utente utilizzasse per i contratti agricoli agganciati alle aziende del settore, "raggruppamenti voci" diversi dai raggruppamenti standard GisPaghe, deve creare in questi raggruppamenti le voci 68, 69 e 70.**

Per la creazione è opportuno prima verificare il codice gruppo voci presente nel Folder 8 – Contratto 1 dell'anagrafica azienda e se esso è diverso dal codice contratto standard Gis (diverso quindi da 900058, 9000081, Etc...Etc...) l'utente dovrà prelevare le voci suddette da uno dei raggruppamenti standard (ad esempio 900058) creandole in quello utilizzato.

Nei gruppi voci dei contratti agricoli le seguenti voci hanno tali caratteristiche:

Voce 68- esonero 3% - quota corrente – codice voce 15-codice UniEmens 7

Voce 69- esonero 3% - 13^ Totale – codice voce 16-codice UniEmens 9

Voce 70- esonero 3% - 13^ Rateo – codice voce 17-codice UniEmens 8

Qualora l'importo dell'imponibile fosse tale da prevedere l'esonero al 2%, nel programma verranno implementate le voci 65, 66 e 63 (Rif. Note di Release GisPaghe 22.05.0c00 del 19.10.2022).

## IMPLEMENTAZIONI

**Generazione file EBAV (FLEBAV – TK GIS22711)**

Con la presente release è stato allineato il tracciato del file EBAV alle nuove specifiche tecniche.

**Gestione voci di calcolo (GVOCI – TK GIS22715)**

Nella gestione voci di calcolo (GVOCI) nel campo “CU oneri” presente nel Folder 3 – Codici della voce stessa, sono stati implementati i seguenti codici:

150: interessi mutui ipotecari, costruzione abitazione principale dal 01/01/2022

151: interessi per prestiti e mutui agrari dal 01/01/2022

152: interessi mutui ipotecari, acquisto abitazione principale dal 01/01/2022

I codici sono visibili eseguendo il tasto “F2” sul campo.

La creazione delle voci di calcolo per gestire tali oneri è a cura dell'utente (in **GisPaghe** non sono presenti). La presenza dei codici predetti comporta la memorizzazione degli importi gestiti dalle voci così create, nei seguenti campi dei Progressivi Fiscali del dipendente:

| Cod CU | Descrizione   | Importo |
|--------|---|---------|
| 1)     | Spese sanitarie                                     | 0,00    |
| 2)     | Spese sanitarie per familiari non a carico          |         |
| 3)     | Spese sanitarie per portatori di handicap           |         |
| 4)     | Spese per veicoli portatori handicap                |         |
| 5)     | Spese per acquisto cani guida                       |         |
| 6)     | Spese sanit. con rateizzaz. prec. dichiaraz.        |         |
| 7)     | Interessi mutui ipotecari ab. principale            |         |
| 8)     | Interessi mutui ipotecari altre abitazioni          |         |
| 9)     | Interessi mutui 1997 recupero edifici               |         |
| 10)    | Interessi mutui ipotec. costruz. ab. principale     |         |
| 11)    | Interessi prestati o mutui agricoli                 |         |
| 12)    | Spese istruzione diverse da quelle universitarie    |         |
| 13)    | Spese istruzione universitarie                      |         |
| 14)    | Spese funerari                                      |         |
| 15)    | Spese addetti assistenza personale                  |         |
| 16)    | Spese attivita' sportive prat. dai ragazzi          |         |
| 17)    | Spese intermediazioni immobiliari                   |         |
| 18)    | Spese canonici locazioni studenti univ.             |         |
| 20)    | Erogazioni liberali pop. colpite da calamita'       |         |
| 21)    | Erogazioni liberali assoc. sportive dilettant.      |         |
| 22)    | Erogazioni liberali a soc. mutuo soccorso           |         |
| 24)    | Erogazioni liberali Biennale Venezia                |         |
| 25)    | Spese per beni sogg. a regime vincolistico          |         |
| 26)    | Erogazioni liberali attivita' cultur. e artistiche  |         |
| 27)    | Erogazioni liberali enti dello spettacolo           |         |
| 28)    | Erogazioni liberali fondaz. settore musicale        |         |
| 29)    | Spese veterinarie                                   |         |
| 30)    | Spese per interpretato o sogg. sordomuti            |         |
| 31)    | Erogazioni liberali istituti scolastici             |         |
| 32)    | Spese contributi riscatto laurea                    |         |
| 33)    | Spese asili nido                                    |         |
| 35)    | Erog. liberali al fondo ammort. titoli di Stato     |         |
| 36)    | Assicurazioni vita, infortuni                       |         |
| 38)    | Assicurazioni tutela disabilita' gravi              |         |
| 39)    | Assicurazioni rischio di non autosufficienza        |         |
| 40)    | Spese per abbonamenti trasp. pubblico locale        |         |
| 43)    | Premi per assicurazioni su eventi calamitosi        |         |
| 44)    | Spese mediche in favore di minori o con DSA*        |         |
| 45)    | Spese annuale abb. conservatori, alla form. art.    |         |
| 46)    | Int. mutui ipotec. costruz. abit. princ. da 01/2022 | 10,00   |
| 47)    | Interessi per prestiti o mutui agrari da 01/2022    | 20,00   |
| 48)    | Int. mutui ipotec. acq. abit. princ. da 01/2022     | 25,00   |
| 99)    | Altri oneri detraibili                              |         |

I nuovi codici **46, 47 e 48** sono stati istituiti per la Certificazione Unica 2023 redditi 2022, quindi nel modello CU 2023 i campi vanno implementati a mano, mentre per la CU del prossimo anno, se tali oneri verranno gestiti nel cedolino con le opportune voci di calcolo, i campi CU (**Punti 341, 343, 345, 347, 349, e 351 - Oneri detraibili**) che li accolgono, verranno gestiti automaticamente, poiché già memorizzati nei progressivi.

### Stampa dati modello ISA (STISA – TK GIS22727)

Aggiornata la descrizione (sia in gestione – GESISA che in stampa – STISA) del rigo **A02**.

|   | NUM | GG RETRIBUITI | GG CIG (*) | % LAV. PRESTATO |
|---|-----|---------------|------------|-----------------|
| A01 - DIPENDENTI A TEMPO PIENO  |     | 12638,00      |            |                 |
| A02 - ALTRO PERSONALE CON CONTRATTO DI LAV. SUBORDINATA (ESCL. APPR.) |     | 1564,26       |            |                 |
| A03 - APPRENDISTI   |     |               |            |                 |
| A04 - COLLABORATORI ATTIVITA' PREVALENTE NELL'IMPRESA                 |     |               |            |                 |
| A05 - COLLABORATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO PRECEDENTE       |     |               |            |                 |
| A06 - COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE E CONIUGE DELL'AZIENDA     |     |               |            |                 |
| A07 - FAMILIARI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO PRECEDENTE           |     |               |            |                 |
| A08 - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE                                     |     |               |            |                 |
| A09 - SOCI AMMINISTRATORI   |     |               |            |                 |
| A10 - SOCI NON AMMINISTRATORI   |     |               |            |                 |
| A11 - AMMINISTRATORI NON SOCI   | 1   |               |            |                 |
| A12 - GIORNATE DI SOSPENSIONE, C.I.G. E SIMILI                        |     |               |            |                 |

(\*) = Giorni Cig di cui dei giorni retribuiti

Per le seguenti tipologie di rapporto di lavoro i dati ISA, relativi al quadro A02, vanno integrati manualmente, poiché non ricavabili automaticamente dal programma:

- per i prestatori di lavoro in base a un contratto di prestazione occasionale, disciplinato dall'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate;

- per le prestazioni di lavoro occasionale effettuate dagli “steward” negli impianti sportivi e remunerate dalle società sportive professionistiche con l’utilizzo del cosiddetto “Libretto Famiglia”, dividendo per otto il numero complessivo dei singoli titoli di pagamento utilizzati nel corso del periodo d’imposta

Quindi l’utente che gestisce le tipologie di lavoratori suddette dovrà operare delle modifiche al quadro A02 intervenendo in gestione dati ISA (GESISA).